


Allegato alla del. di G.M. n. 116  
del 7/9/2016



**Regolamento  
di disciplina della composizione e delle attività  
del Comitato dei Garanti**

Oggetto: Regolamento di disciplina della composizione e delle attività del Comitato dei Garanti

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Funzioni e compiti

Art. 3 - Composizione

Art. 4 - Comitato dei Garanti istituito in convenzione tra enti

Art. 5 - Durata e sostituzione nell'incarico

Art. 6 - Sede

Art. 7 - Criteri di funzionamento

Art. 8 - Entrata in vigore

Art. 1- Oggetto

Il presente regolamento disciplina la composizione, le funzioni, i compiti e le attività svolte dal Comitato dei Garanti.

Art. 2- Funzioni e compiti

Il Comitato dei Garanti svolge i compiti consultivi in materia di provvedimenti sanzionatori a carico dei dirigenti indicati all'art. 21, commi 1 e 1 bis, del D. Lgs. 165/2001, nonché ogni altra funzione prevista per legge, per regolamento, dal C.C.N.L. o da altre fonti normative vigenti durante il periodo dell'incarico.

Art. 3- Composizione

1. Il Comitato dei Garanti è composto da tre membri, due dei quali, denominati membri "fissi", scelti tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico. Trattasi, di norma, di magistrati del T.A.R., magistrati ordinari, magistrati onorari, esponenti dell'avvocatura dello Stato, alti funzionari esperti di organizzazione, avvocati del libero foro preferibilmente con esperienza in materia di diritto del lavoro.

2. Ad uno dei membri "fissi" sono conferite le funzioni di Presidente del Comitato.

3. I membri "fissi" vengono nominati mediante scrittura privata sottoscritta dal Segretario Generale.

4. Il terzo membro, denominato membro "aggiunto", è un rappresentante eletto dai dirigenti conformemente a quanto previsto dall'art. 15, comma 1, del C.C.N.L. 23.12.1999 e secondo le modalità stabilite dal regolamento per l'elezione del rappresentante dei dirigenti in seno al Comitato dei Garanti.

5. La nomina del membro "aggiunto" avviene con provvedimento del Sindaco a conclusione delle procedure elettorali di cui al comma 4.

Art. 4 - Comitato dei Garanti istituito in convenzione tra enti

1. Il Comitato dei Garanti può essere altresì istituito attraverso il ricorso a forme di convenzione tra più enti, come previsto dall'art. 15, comma 1, del C.C.N.L. 23.12.1999.

2. In tale caso i membri "fissi" vengono individuati dalle amministrazioni, tenuto conto dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, nell'atto di convenzione. L'atto di convenzione individua altresì l'amministrazione che, tramite il proprio rappresentante, procederà alla sottoscrizione della scrittura privata con i "membri fissi".

3. L'individuazione dei "membri fissi" può essere altresì effettuata da una delle amministrazioni che intendono convenzionarsi.

4. Il rappresentante eletto dai dirigenti (membro "aggiunto") è nominato autonomamente presso ciascun ente.

Art. 5 - Durata e sostituzione nell'incarico

1. Il Comitato dei Garanti entra in carica a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di sottoscrizione della scrittura privata con i membri "fissi". Dura in carica tre anni e l'incarico non è

rinnovabile.

2. Per la partecipazione a ciascuna riunione del Comitato dei Garanti è prevista la corresponsione ai Componenti di un gettone di presenza, equiparato a quello percepito dai Consiglieri Comunali, oltre il rimborso spese per missione se ed in quanto dovuto." 3. In caso di cessazione, rinuncia, impossibilità o incompatibilità sopravvenute dei componenti, gli stessi vengono sostituiti entro quindici giorni. Il nuovo componente resta in carica fino alla originaria scadenza triennale del Comitato.

4. Nel caso in cui il componente eletto dai dirigenti (membro "aggiunto") dovesse risultare il soggetto rispetto al quale il Comitato è chiamato ad esprimere il proprio parere, lo stesso sarà sostituito - per tale caso contingente - dal secondo candidato non eletto che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In assenza di candidati non eletti, il membro "aggiunto" - per tale caso contingente - sarà sostituito dal dirigente con maggiore anzianità di servizio maturata presso l'ente di appartenenza nella qualifica dirigenziale.

#### Art. 6 - Sede

1. Il Comitato dei Garanti ha sede presso il Comune di Bagheria anche in caso di successivo ricorso a forme di convenzione tra più enti.

2. L'Ente di cui al comma 1 destina idoneo locale e mette a disposizione apposito contingente di personale per esigenze di segreteria del Comitato.

#### Art. 7 - Criteri di funzionamento

**1. L'Amministrazione, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 21, commi 1 e 1 bis, del D. Lgs. 165/2001 e dall'art. 23 bis, comma 1 lettere b), c) e d) del C.C.N.L. 10.4.1996, introdotto dall'art. 13 del C.C.N.L. 22.2.2006, si conforma al parere del Comitato dei Garanti che dev'essere espresso entro venticinque giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente detto termine si prescinde da tale parere.**

2. La richiesta di parere al Comitato è inoltrata dal Segretario Generale unitamente alla contestazione di addebito ed alle eventuali controdeduzioni prodotte dall'interessato.

3. Il Comitato dei Garanti ai fini della decisione, esamina tutte le questioni rilevanti, di merito e di legittimità; ha accesso ai documenti amministrativi; può richiedere ai servizi ed alle altre unità organizzative atti ed informazioni inerenti la propria attività; può disporre di propria iniziativa l'audizione del dirigente a cui è stato mosso l'addebito.

4. Su richiesta del dirigente interessato, il Comitato dei Garanti prima della formulazione del proprio parere, nel rispetto del termine di cui al primo comma, dispone l'audizione dello stesso, anche assistito da persona di fiducia.

5. Il parere del Comitato è formulato in forma scritta, motivato, datato e sottoscritto da tutti i componenti.

6. Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza di tutti i componenti. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta.

7. I membri del Comitato si impegnano a fare uso riservato di tutti i dati e le informazioni di cui venissero a conoscenza nel corso della loro attività, nel rispetto delle norme previste dal D. Lgs. n. 196/2003.

#### Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio.